



**COMUNE DI CERETTO LOMELLINA
Provincia di Pavia**

Via dell'Agogna, 1 - tel. – fax 038456029

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica il 23 settembre 2022 ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERAZIONE N.34 DEL 19 MAGGIO 2025

OGGETTO: FONDI A GESTIONE VINCOLATA. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI DIVERSI.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, il giorno diciannove del mese di maggio alle ore 08,30, nella Casa Comunale

**L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Dott.ssa Cinzia Escoli**

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Ceretto Lomellina, con delibera consigliare n.14 del 29 luglio 2022, esecutiva, ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi degli artt. 244 e 246 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
- Con D.P.R. in data 23 settembre 2022 è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente nella persona della Dott.ssa Cinzia Escoli;
- in data 5 ottobre 2022, il citato decreto è stato formalmente notificato all'Organo Straordinario di Liquidazione;
- in data 10 ottobre 2022, l'organo straordinario di liquidazione si è insediato;

VISTA:

la propria delibera n. 14 del 10 novembre 2023, con la quale sono stati definiti i criteri e le norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione, di cui al cennato art. 258 del d.lgs. n.267/2000;

CONSIDERATO che:

- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, con delibera n. 1 in data 10 ottobre 2022, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- che, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, con propria delibera n. 8 dell'1 marzo 2023 è stato prorogato il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione alla massa passiva di ulteriori trenta giorni, con scadenza 31 marzo 2023;

VISTI:

l'art. 248, comma 4, del TUEL che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

l'art. 252, comma 4, del TUEL che stabilisce che l'Organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno

precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato (31 dicembre 2022);

l'art. 254, comma 3, del TUEL che prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

l'art. 194, comma 1, del TUEL che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;

VISTA la deliberazione dell'Organo Straordinario di liquidazione n.13 del 29/09/2023 concernente la proposta alla Giunta Comunale del Comune di Ceretto Lomellina di aderire alla procedura semplificata di liquidazione dei debiti rientranti nel dissesto, disciplinata dall'articolo 258 TUEL;

VISTA: la deliberazione della Giunta Comunale nr. 34 del 09/10/2023, trasmessa all'Organo Straordinario di Liquidazione con nota mail prot.n.984 del 13/10/2023, con la quale l'Ente dichiara di aderire alla procedura semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del TUEL e di assumere l'impegno a reperire e mettere a disposizione dell'O.S.L. le risorse finanziarie che si renderanno effettivamente necessarie in relazione all'andamento della procedura semplificata medesima, dando atto che dalla predetta adesione consegue, grazie alla definizione transattiva, la possibilità di un effettivo contenimento della massa passiva da finanziare;

VISTA: la deliberazione dell'Organo Straordinario di Liquidazione n. 14 del 10 novembre 2023 con la quale sono stati individuati i criteri e le procedure utili alla definizione transattiva dei debiti e alla liquidazione della massa passiva mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 258 del TUEL, in particolare con la quale è stato stabilito che " ai fini della trattazione delle istanze di insinuazione alla massa passiva sarà seguito l'ordine cronologico di ricezione, come risultante al protocollo generale dell'Ente, proponendo ai titolari dei crediti – purchè regolarmente documentati, certificati dai competenti uffici comunali e caratterizzati dai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge – la definizione transattiva, ad eccezione dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti della gestione liquidatoria, che verranno trattati per ultimi."

RICHIAMATO:

-l'art. 258 del TUEL che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti ed al comma 3 prevede che *"L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazione di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'Organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi"* (comma 3);
-l'OSL accantonava l'importo del 50% dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100% per i debiti assistiti da privilegio (comma 4);
- È restituita all'ente locale dissesto la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti (comma 7);

CONSIDERATO che:

-questo OSL, dopo la delibrazione di massima, ha verificato l'ammissibilità dei debiti alla massa passiva sulla base degli elementi probatori quali la documentazione agli atti del Comune e quella fornita dai creditori, nonché le attestazioni dei Responsabili dei servizi;

-questo OSL, in data 8 marzo 2024, ha iniziato a formulare proposte di transazione ai creditori titolari di crediti che hanno presentato istanza di insinuazione al passivo e/o che sono iscritti nei residui passivi per i quali sussistono i requisiti di legge;

VISTO l'art. 255 comma 10 del TUEL nella parte in cui prevede che non compete all'Organo Straordinario di Liquidazione l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a gestione vincolata;

VISTO l'art.2-bis del D.L. 24 giugno 2016 n.113, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016 n.160 così come sostituito dall'art. 36 comma 2 del D.L. 24 aprile 2017 n.50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n.96, che ha sostituito l'art. 1 comma 457 della legge 11 dicembre 2016 n.232;

“1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. L'amministrazione dei residui attivi e passivi di cui al comma 1 è gestita separatamente, nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione. Resta ferma la facoltà dell'organo straordinario della liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, (sentiti i creditori)».

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano ai comuni e alle province che deliberano lo stato di dissesto finanziario successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè a quelli, già in stato di dissesto finanziario, per i quali alla medesima data non è stata ancora approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo Lazio n.101 del 24 luglio 2019, che ha ribadito la competenza dell'OSL su detti fondi;

RICHIAMATO l'atto di Orientamento del 26-10-2018 reso, ai sensi dell'art. 154 comma 2 del TUEL, dall'Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli enti locali in ordine alla gestione dei fondi vincolati negli enti in dissesto finanziario, che può essere sintetizzato nel seguente modo:

- *il tenore letterale del citato art.36 esprime un contenuto dispositivo sostanzialmente lacunoso sotto il profilo della effettiva e concreta attività di gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi vincolati rispetto alla “ordinaria massa debitoria”;*
- *nel succitato art.36 del D.L.50/2017 non risultano, in particolare indicati strumenti operativi puntuali per stabilire il modo della rilevazione e della liquidazione delle suddette partite, né esistono prassi e/o criteri direttivi utili a consentire all'Ente, una compiuta e condivisa conoscenza sugli sviluppi gestionali della specifica attività dell'OSL, nella movimentazione delle partite vincolate;*
- *la gestione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata nei Comuni dissestati, di competenza dell'OSL, deve avvenire attraverso il coinvolgimento dell'ente locale interessato affinchè allo stesso sia garantito il supporto conoscitivo costante necessario per la prosecuzione di eventuali progetti e/o programmi ad esse connessi e per avere piena certezza circa la portata e la concreta attuazione dell'azione di risanamento;*
- *il coinvolgimento dell'ente locale potrà essere realizzato tramite il ricorso ad un'intesa di carattere procedimentale, concordata con l'OSL, afferente la gestione delle obbligazioni relative ai predetti fondi con lo scopo di consentire, all'ente stesso, un'anticipata conoscenza dei risultati della gestione straordinaria in funzione dell'eventuale formulazione di indicazioni operative, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dalla gestione dei fondi in argomento che non si esauriscono nel perimetro temporale della gestione dell'OSL, ma possono sortire effetti anche sulla futura gestione dell'ente;*

RICHIAMATO l'art. 42 comma 5 del decreto legislativo n.118/2011 che recita testualmente: “Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

1. *nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;*
2. *derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;*
3. *derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;*
4. *derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione;*

CONSIDERATO che:

- la circolare del Ministero dell'Interno n.21 del 20-09-1993, relativa all'applicazione delle norme sul dissesto, chiarisce che i residui attivi e passivi della gestione vincolata siano esclusi dalla massa attiva e passiva, intendendosi con ciò che *“le spese che trovano copertura in un'entrata vincolata al finanziamento delle stesse non possono essere finanziate con gli ordinari mezzi che concorrono alla formazione della massa attiva e che quindi vanno tenute separate nel piano di estinzione delle situazioni pregresse”*;
- la predetta circolare chiarisce, inoltre, che *“La competenza per quanto attiene alla liquidazione delle relative spese e all'emissione dei mandati è dell'organo straordinario di liquidazione che, laddove si rende opportuno, può procedere al pagamento, proprio perché trattasi di spese con proprio specifico finanziamento, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione, previa verifica delle condizioni di regolarità della spesa previste dalla legge”*;

RITENUTO che:

- i criteri individuati nella citata Circolare Ministeriale n.21/1993, in relazione alle gestioni vincolate, devono ritenersi ancora validi ed applicabili, in quanto emanati in attuazione della previgente normativa che affidava all'OSL l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata;
- la stessa Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, nel parere reso con nota prot. 91410 del 24-07-2017, alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Caserta, ha praticamente fatto propri tali criteri;

RICHIAMATA la determinazione n.74 del 13-06-2023, con la quale il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Ceretto Lomellina ha trasferito a questo OSL i residui attivi e passivi giacenti al 31/12/2022;

PRESO ATTO che con la determinazione suindicata, è stata trasferita anche la gestione dei residui attivi e passivi vincolati, che risultano di competenza di questo OSL e così distinti:

-RESIDUI ATTIVI VINCOLATI

€.50.000,00 (allegato E determina n.74 del 13-06-2023)

-RESIDUI PASSIVI VINCOLATI

€.51.735,18 (allegato F determina n.74 del 13-06-2023);

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la delibera di Giunta Comunale del Comune di Ceretto Lomellina n.35 del 06-12-2019 ad oggetto APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE E DEGLI EDIFICI COMUNALI”. FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA DI INTERVENTI STRUTTURALI PER PICCOLI COMUNI FINO A 3500 ABITANTI”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceretto Lomellina n.124 dell’01-09-2021 ad oggetto “Lavori di “Manutenzione straordinaria del palazzo municipale – 1° Stralcio funzionale”, impegno di spesa e avvio della procedura per l’esecuzione dei lavori tramite affidamento diretto, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceretto Lomellina n.147 del 20-09-2021 ad oggetto “Aggiudicazione dei lavori di “Manutenzione straordinaria del palazzo municipale – 1° Stralcio funzionale”, affidamento diretto, in applicazione dell’art. 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceretto Lomellina n.150 del 22-09-2021 ad oggetto “INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, AGGIORNAMENTO CATASTALE E AGGIORNAMENTO PROGETTUALE DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PALAZZO MUNICIPALE”, AFFIDAMENTO DIRETTO, IN APPLICAZIONE DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A), DEL DLGS. 50/2016”;
- la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ceretto Lomellina n.255 del 23-12-2022 ad oggetto “Nomina del collaudatore nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza dell’edificio municipale”;
- il certificato di regolare esecuzione (C.R.E.) redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Giovanni Massara in data 17-02-2023;
- la reversale di incasso del Comune di Ceretto Lomellina n. 629 del 02-12-2021 di €. 50.000,00, con la quale il Comune di Ceretto Lomellina ha introitato l’aconto del 50 % del contributo previsto dall’art.1 comma 29 della legge n.160/2019;
- il mandato di pagamento del Comune di Ceretto Lomellina n.185 del 16-05-2022 di €. 42.491,78 a favore della società I.C.M. S.r.l. di Lomello;
- il mandato di pagamento del Comune di Ceretto Lomellina n.186 del 17-05-2022 di €. 5.773,04 a favore dell’Ing. Giovanni Massara di Cilavegna;

- i mandati di pagamento di questo OSL n.3 del 14-04-2025 di €.14.439,58 e n.4 del 14-04-2025 di €. 25.155,13 a favore dell'impresa I.C.M. S.r.l. di Lomello;

DATO ATTO che il Comune di Ceretto Lomellina, a causa del dissesto finanziario, non aveva le disponibilità finanziarie per anticipare con fondi propri la spesa prevista per saldare gli operatori economici coinvolti nei lavori di che trattasi, in quanto il Ministero dell'Interno, poteva erogare il saldo del contributo stesso pari a €. 50.000,00, solamente a fronte del rendiconto prodotto dal Comune sul sistema REGIS;

VISTA la corrispondenza intrattenuta tra il Comune di Ceretto Lomellina e il Ministero dell'Interno, con la quale l'Ente, a fronte della propria situazione di dissesto finanziario, rappresentava al Ministero dell'Interno – Cabina di Regia PNRR territoriale della Provincia di Pavia la necessità di ottenere il saldo del contributo prima della rendicontazione complessiva del progetto, stante l'impossibilità di anticipare la spesa con fondi propri;

DATO ATTO però che l'erogazione del saldo del contributo risultava bloccata a causa di anomalie presenti sul sistema REGIS che dovevano essere sanate dal Comune;

DATO ATTO delle difficoltà riscontrate nel caricamento dei documenti amministrativo-contabili del progetto sul sistema Regis, solo recentemente completato correttamente;

DATO ATTO pertanto che in data 07-04-2025 il Ministero dell'Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale, ha accreditato sul conto di tesoreria del Comune di Ceretto Lomellina la somma di €. 50.000,00, relativa al saldo del contributo di cui all'art. 1 comma 29 della legge n.160/2019, utilizzato dal Comune di Ceretto Lomellina per la realizzazione dei lavori di “Manutenzione Straordinaria del Palazzo Municipale – primo stralcio funzionale e relativo all'incarico di direzione lavori, sicurezza, aggiornamento catastale e progettuale;

DATO ATTO che tale contributo non può essere destinato al finanziamento della massa passiva per la sua natura e specifica destinazione vincolata;

VISTO che il Comune di Ceretto Lomellina con reversale n.107 del 10-04-2025 ha incassato tale somma di competenza di questo OSL sul conto di tesoreria intestato al Comune;

VISTO che il Comune di Ceretto Lomellina con mandato n.69 del 10-04-2025 ha riversato tale somma sul conto di tesoreria intestato a questo OSL;

VISTA la fattura n.3/25 del 15-05-2025 dell'Ing. Giovanni Massara di Cilavegna di €.7.295,60 lordi, relativa al saldo del compenso per incarico di direzione lavori, sicurezza, aggiornamento catastale e aggiornamento progettuale dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale;

VISTA la richiesta di pagamento della somma suindicata presentata dall'Ing. Giovanni Massara di Cilavegna in data 15-05-2025 prot.n.361;

VISTA la notula professionale n.1/2025 del 14-05-2025 dell'Arch. Santino Valsecchi di Vigevano di €.1.502,00 lordi, relativa al saldo del compenso per il collaudo statico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del palazzo municipale – primo stralcio;

DATO ATTO che il compenso suindicato, trattandosi di lavoro autonomo occasionale, è assoggettato a IRAP:

VISTA la richiesta di pagamento della somma suindicata presentata dall'Arch. Valsecchi Santino di Vigevano in data 15-05-2025 prot.n.360;

RITENUTO di non definire in via transattiva tale partita debitaria relativa a fondi a gestione vincolata, stante la facoltà di tale definizione transattiva, prevista nel comma 2 dell'art.1 della legge n.232/2016, trattandosi di un saldo di contributo ministeriale già erogato in acconto, di fondi gestiti separatamente dalla massa debitaria

assunta dal Comune di Ceretto Lomellina e che hanno una fonte di finanziamento specifica;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha attestato che i crediti relativi alle fatture e notule suindicate sono certi, liquidi ed esigibili e che i relativi lavori sono stati regolarmente effettuati;

PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico ha altresì attestato che i lavori sono stati finanziati con fondi vincolati, derivanti da finanziamento dell'opera pubblica in argomento;

DATO ATTO che occorre provvedere alla liquidazione della fattura e notula professionale suindicate, utilizzando il contributo erogato dal Ministero in data 07-04-2025;

VISTO l'art.48-bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dall'art.2 comma 9 del D.L. n.262/2006 e dal relativo Decreto di attuazione del Ministero Economia e Finanze n.40 del 18 gennaio 2008, secondo cui le Amministrazioni Pubbliche, prima di effettuare un pagamento, a qualunque titolo, superiore a €.10.000,00, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo;

VISTO che il limite di €.10.000,00 è stato modificato in €.5.000,00 dall'art.1 comma 986 della legge n.205 del 27.12.2017 (legge di bilancio 2018);

VISTO che l'importo da pagare all'Ing. Giovanni Massara, risulta superiore a €. 5.000,00;

VERIFICATO sul sito www.acquistinretepa.it, che il soggetto non risulta inadempiente, come da liberatoria n.202500001962523 del 15/05/2025, agli atti di questi Uffici;

DATO ATTO che effettuata la verifica on-line dei DURC, sul sito www.inail.it, è risultato che l'Ing. Giovanni Massara, risulta in regola con i versamenti I.N.P.S. ed INAIL, come da DURC datato 18.03.2025, con scadenza 16.07.2025;

DATO ATTO che per i lavoratori autonomi con reddito inferiore a 5.000,00 euro non è richiesto il DURC;

VALUTATA la sussistenza delle ragioni di opportunità, che a mente della citata circolare ministeriale n.21/1993, consentono il pagamento della spesa di che trattasi relativa alla gestione vincolata, anche prima dell'approvazione del piano di estinzione;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla relativa liquidazione e pagamento per l'importo complessivo, IVA compresa, di euro 8.925,10 (euro ottomilanovecentoventicinque/10), utilizzando i fondi vincolati versati dal Comune di Ceretto Lomellina sul conto di questo OSL;

DATO ATTO che la massa passiva censita è quella definita ai sensi dell'art. 254 comma 3 del TUEL e che ad essa si farà fronte con la massa attiva definita dall'art. 255 del TUEL;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il regolamento recante norma sul risanamento degli enti locali;
- il Titolo VIII capo II e III del TUEL e ss.mm.ii;
- la legge costituzionale n. 3 del 2021;
- la circolare del Ministero dell'Interno 20/9/1993 n. FL 21/93;
- il DPR n. 602/1973;

DELIBERA

- la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di ammettere alla liquidazione il debito relativo all'Ing. Giovanni Massara di Cilavegna per l'importo complessivo di €.7.295,60 (euro settemiladuecentonovantacinque/60);
- di ammettere alla liquidazione il debito relativo all'Arch. Santino Valsecchi di Vigevano per

- l'importo complessivo di €.1.502,00 (euro millecinquecentodue/00);
- di effettuare il pagamento ai creditori suindicati per gli importi di cui sopra, previe verifiche di legge di regolarità amministrativa, contributiva e fiscale, utilizzando il fondo di cassa a disposizione di questo OSL;
- di emettere mandati in favore del Comune, pari a €.1.450,00, dandogli mandato per il versamento dell'IRPEF all'erario con modello F24EP;
- di emettere mandato in favore del Comune pari a €.127,50, dandogli mandato per il versamento dell'IRAP alla Regione Lombardia con modello F24EP;
- di imputare la spesa complessiva di €.8.925,10, a valere sui fondi vincolati versati dal Comune di Ceretto Lomellina sul conto di questo OSL, come meglio specificato in premessa,
- di provvedere all'aggiornamento sulla piattaforma PCC delle fatture incluse nella presente delibera;
- di disporre l'invio di copia della presente delibera:
 - ai creditori interessati
 - al Sindaco
 - al Vice Segretario Comunale
 - al Responsabile dei Servizi Finanziari
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. 378/1993;
- di trasmettere il presente atto all'ufficio pubblicazioni del Comune di Ceretto Lomellina per la pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del TUEL all'Albo Pretorio on line di questo Comune e sul sito internet comunale alla sezione “Dissesto Finanziario” – sotto-sezione “Deliberazioni”:

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
f.to Dott.ssa Cinzia Escoli

Copia del presente atto sarà affisso all'albo pretorio on-line del Comune di CERETTO LOMELLINA, in data 19-05-2025 per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Ceretto Lomellina, li 19-05-2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Pierangelo Villaraggia